



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to STEFANI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 27-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Baldessari Franca

Franco Baldessari



OGGETTO:

IUC - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Sede Municipale in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del **VICESINDACO STEFANI STEFANO** e la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. ALFIDI LUIGI**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Assente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Assente
AGOSTINI GIULIO	Presente
PRETTO LORIS	Presente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Presente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Assente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti 8 - Assenti 3

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Entra il consigliere Alberto Toldo (presenti n. 8)

Il viceSindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Toldo Alberto: evidenzia che l'attuale normativa non consente modifiche delle aliquote delle imposte sulle proprietà a destinazione produttiva.

Vicesindaco Stefani: ricorda che la scelta di non gravare sulle attività produttive è stata condivisa da tutta l'Amministrazione in carica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 - dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

Rilevato che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

Visto il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 01/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU - non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%;

Tenuto conto, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

Visto, altresì, il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC nella parte relativa all'IMU approvato in data 09.09.2014 con delibera n. 30;

Precisato che, con il Regolamento citato, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate;

Preso atto che l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 abroga la possibilità per i Comuni di regolare l'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in

comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale

Richiamato l'articolo 10 bis, L. 208/2015 che regola l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado;

Preso atto dell'art. 11, punto t) che regola l'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE;

Evidenziato che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%.

Richiamati:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

-la Legge 208/2015 art. 1 comma 10 lettera e) , *che anticipa* al **14 ottobre di ciascun anno** il termine per **l'invio tempestivo**, da parte di ciascun comune, delle delibere relative all'imu e tasi (Regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;

- L'art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Il citato comma 26 dispone, infatti, quanto segue: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Tenuto conto, altresì che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare le aliquote IMU;

Ritenuto di proporre di confermare anche per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni applicate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 8
Astenuiti: n. 2
Votanti: n. 6
Favorevoli: n. 6
Contrari: n. //

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU):

a) aliquota: 0,81% per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, incluse le aree fabbricabili ed esclusi i fabbricati di categoria D;

b) aliquota di base: 0,76% per fabbricati di categoria D;

c) aliquota agevolata: 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;

d) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (esenti per disposizione di legge per i comuni montani)

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016.

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: n. 8

Astenuti: n.2

Votanti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. //

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.